

Esposizione di animali di specie selvatiche¹ al pubblico

Giardino zoologico	Strutture ex art. 2, comma 2, d.lgs. 73/2005 ²	Mostra faunistica permanente		Fattorie didattiche		
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
		Aperta meno di 7 giorni all'anno	Aperta più di 7 giorni all'anno	Espone animali domestici, tipici di un'azienda agricola	Espone animali di specie selvatiche	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Licenza di giardino zoologico	Escluse	Autorizzazione articolo 69 TULPS	Decreto di esclusione Più Autorizzazione articolo 69 TULPS	Esclusa	Licenza di giardino zoologico	Decreto di esclusione Più Autorizzazione articolo 69 TULPS

¹ Animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

² negozi di animali; strutture dedite alla cura della fauna selvatica (legge n. 157/1992); strutture che detengono animali di specie delle classi *Aves* e *Mammalia* allevate per fini zootecnici ed agroalimentari; strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 26/2014; nonché le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs. 73/2005 e tale da non compromettere dette finalità, da individuarsi con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, delle legge 11 febbraio 1992, n. 150, previa richiesta della struttura interessata.

